

U2 - et cetera - la legge processuale sui 27 - et cetera -  
A.O., 18/6/2019 de J

## **NOTA RICOGNITIVA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULL'ART.92 c.p.c.**

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018 è necessario effettuare una ricognizione sulla estensione e sull'ambito di efficacia della clausola generale costituita dai "gravi ed eccezionali motivi" per legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite ( cfr. art.45 comma 11 della legge 18.06.2009 n.69). Essa clausola generale a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale , ha ripreso la sua elasticità di applicazione, sebbene con limiti ben definiti.

Essi gravi ed eccezionali motivi si rinvengono in primo luogo nel mutamento del quadro normativo di riferimento; questo quadro può essere mutato a seguito dell'intervento nel corso della lite:

- a) di una norma di interpretazione autentica;
- b) dello jus superveniens con efficacia retroattiva;
- c) di una sentenza della Corte Costituzionale;
- d) di una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee
- e) di una nuova regolamentazione con direttive europee;
- f) nel mutamento di interpretazione cassazionale della normativa di riferimento ( cfr. Cass. Sezioni Unite Civili 11 luglio 2011 n.15144).

**Non possono essere considerati "gravi ed eccezionali motivi":**

- 1) l'accoglimento dell'eccepita prescrizione del credito tributario non può essere motivo per compensare le spese di lite: si tratta di violazione di legge ( cfr. Cass. sez. 6 ordinanza n.6059 del 09.03.2017);
- 2) il pagamento della sorte capitale ingiunta dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e prima della celebrazione dell'udienza di discussione ( cfr. Cass. sez. 6 Ordinanza n.23059 del 26.09.2018);
- 3) la difficoltà dell'accertamento giudiziale non meglio motivato: tale motivazione costituisce errore di diritto ( cfr. Cass. sez. 6 Ordinanza n.4521 del 21.02.2017)

La nozione di reciproca soccombenza si rinviene invece quando una pluralità di domande contrapposte siano accolte e/o rigettate e che siano cumulate nello stesso processo fra le stesse parti ovvero nel caso in cui venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta ( cfr. Cass. sez. 3 Ordinanza n.20888 del 22.08.2018).

La tabella ministeriale di liquidazione delle spese di lite da utilizzare per la determinazione delle spese di lite è quella vigente al momento in cui la prestazione professionale è stata completata ( cfr. Cass. sez. lavoro sentenza n.27233 del 26.10.2018).

A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ai sensi dell'art.429 c.p.c. sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art.287 e segg. c.p.c. per ottenerne la liquidazione ( cfr. Cassazione Sezioni Unite Civili 21.06.2018 n.16415).

Aversa addì 18.02.2019

Il Presidente della Sezione Lavoro  
Dott. Gennaro Iacone